

IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE
LE GENERALITÀ E GLI ALTRI DATI
IDENTIFICATIVI DELLA PARTE
RICORRENTE E DEGLI EVENTUALI
DANTI E AVENTI CAUSA.



172/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE

Cons. Giuseppa Cernigliaro

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio in materia pensionistica depositato in data 7.2.2021 e
iscritto al n.14560 del registro di segreteria, promosso ad istanza di

[REDACTED] rappresentato e difeso

dall'avv. Francesco La Gattuta del Foro di Roma ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Viale Anicio Gallo 194. Il
difensore, ai fini della notifica degli atti, ha comunicato il seguente

indirizzo di posta elettronica certificata:

francescolagattuta@ordineavvocatiroma.org.

contro

- **INPS (gestione pubblica ex INPDAP)**, rappresentato e difeso

dall'avv. **[REDACTED]** (p.e.c.:

[REDACTED], dell'Avvocatura dell'Istituto,

ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della Direzione
provinciale dell'INPS di Trieste, in via Sant'Anastasio, n. 5;

- **il Ministero dell'interno**, in persona del ministro p.t., domiciliato
presso l'Avvocatura dello Stato di Trieste. Non costituito

Per la rideterminazione dell'assegno pensionistico in godimento;

Visto il ricorso e gli altri documenti di causa;

Visto l'articolo 85, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, come modificato dalla relativa legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 e, successivamente, dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2020, n. 70, e dall'art. 26-ter, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, introdotto dalla relativa legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 e dall'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76;

Ritenuto in

FATTO

Parte ricorrente – già dipendente del Ministero dell'interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, con la qualifica di Capo reparto esperto cessato dal servizio in data 30.09.2019, titolare di pensione ordinaria diretta di vecchiaia liquidata con il sistema misto – ha adito questa Corte lamentando che l'INPS aveva provveduto a determinare il trattamento pensionistico, per la parte riconducibile alla cd. quota retributiva, facendo applicazione dell'articolo 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (*“Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”*), in materia di pensioni per il personale civile, anziché della più favorevole previsione di cui all'articolo 54 dello stesso testo unico disciplinante il trattamento di pensione per il personale militare. A tal fine, ha precisato di avere maturato alla data del 31 dicembre 1995 l'anzianità di 17 anni

e 4 mesi e di avere pertanto inoltrato all'INPS una formale richiesta di revisione dei conteggi negativamente riscontrata dall'ente previdenziale.

La difesa di parte ricorrente ha esposto diffusamente le proprie tesi, mediante l'articolato esame della normativa applicabile al caso di specie e con il richiamo al prevalente orientamento giurisprudenziale maturato sul punto, ed ha concluso chiedendo l'accertamento del diritto alla rideterminazione della pensione con l'applicazione dell'articolo 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973, la conseguente condanna dell'ente previdenziale al pagamento delle differenze economiche, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi legali; il tutto, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.

L'INPS si è costituito eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in quanto l'odierno istante non appartiene ad un corpo militare ma ad una amministrazione ad ordinamento civile; nel merito, l'ente previdenziale ha contestato le argomentazioni attoree sostenendo l'inapplicabilità dell'invocato art. 54 del d.P.R. 1092/1973 al ricorrente, in aderenza a quanto recentemente stabilito dalle SS.RR. con la sentenza n. 1/QM/2021.

Affermata l'infondatezza del ricorso, ne ha quindi chiesto il rigetto, con vittoria di spese; in via subordinata, l'INPS prospettava l'eventuale applicazione dell'aliquota annua individuata dalla predetta pronuncia delle SS.RR. alle anzianità maturate dal ricorrente alla data del 31.12.1995.

Il Ministero dell'interno, cui il ricorso è stato notificato in data 21.2.2021

a mezzo p.e.c. inviata all'Avvocatura dello stato di Trieste, non si è costituito.

In data 16 giugno 2021 il giudizio è stato deciso con motivazione contestuale e senza discussione orale, come previsto dall'art. 85, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020 e s.m.i. con l'assistenza da remoto del Segretario, dottoressa Marta Santospagnuolo

Considerato in

DIRITTO

1. In via del tutto preliminare è necessario scrutinare l'eccezione di inammissibilità proposta dall'INPS. L'ente previdenziale convenuto ha infatti prospettato che il ricorrente, nella qualità di soggetto già appartenente al Corpo dei Vigili del fuoco, amministrazione ad ordinamento civile, non avrebbe lo status di ex militare.

Al riguardo, questo Giudice ritiene di doversi conformare ai numerosi precedenti giurisprudenziali che hanno evidenziato come, in forza del terzo comma dell'art. 61 del d.P.R. n. 1092/1973, il più favorevole trattamento pensionistico di cui all'art. 54 debba essere esteso al personale che ha prestato servizio nei Vigili del Fuoco (cfr. Sezione I Appello, n. 119, 125, 126, 127 e 128 del 2020, Sezione III Appello n. 180 del 2021).

La disposizione dianzi richiamata, tuttora vigente in quanto non abrogata (neppure implicitamente) dal Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66) così statuisce: *"Al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ai sottufficiali, guardie*

scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato si applicano le disposizioni stabilite nel presente capo per le corrispondenti categorie di militari; per il caso di dimissioni si applica il terzo comma dell'art. 52".

Nel rinviare, per brevità, ex art. 17, comma 1, disp att. c.g.c., all'articolata motivazione della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Calabria n. 249 del 2019, si pone in evidenza che il ricorrente rivestiva la qualifica di Capo reparto esperto del Corpo dei Vigili e fuoco, per come risulta dal provvedimento di pensione versato al fascicolo, e pertanto al suo assegno pensionistico si applicano le disposizioni di cui al Titolo terzo, capo secondo, del richiamato DPR n. 1092/1973 riguardanti il trattamento pensionistico del personale militare.

L'eccezione sollevata dall'ente previdenziale convenuto è dunque insuscettibile di accoglimento.

2. Quanto al merito, l'oggetto della controversia è costituito dalla pretesa di parte ricorrente volta ad ottenere la rideterminazione del proprio assegno pensionistico con l'applicazione dell'art. 54 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 che, al primo comma, così prevede: *"La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo"* ed il cui secondo comma così si esprime: *"La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo"*.

Egli ha infatti lamentato che l'INPS abbia fatto applicazione della meno

favorevole disciplina prevista per il personale civile, per il quale l'art. 44 del menzionato t.u. stabilisce che *"La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento"*.

In ordine al tema proposto, appare necessario ricordare che la legge n. 335/1995 (art. 1, comma 13), ha fatto salva, in regime transitorio, a favore dei dipendenti che avevano maturato, alla data del 31 dicembre 1995, un'anzianità contributiva di oltre diciotto anni, la liquidazione della pensione *"secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo"* (calcolata, dunque, tenuto conto della retribuzione pensionabile, dell'anzianità contributiva e dell'aliquota di rendimento).

Per i dipendenti, come l'odierno ricorrente, che, alla medesima data, avevano invece maturato un'anzianità inferiore, il trattamento pensionistico è attribuito con il cd. sistema misto (retributivo/contributivo), in cui le quote di pensione relative alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 vengono calcolate secondo il sistema retributivo previgente, mentre la quota di pensione riferita alle anzianità successivamente maturate sono computate secondo il sistema contributivo (cfr. art. 1 comma 12, legge n. 335/1995).

Ciò premesso, in ordine all'applicazione del primo comma dell'art. 54 sopra indicato ai militari (ed equiparati) cessati dal servizio dopo il 31.12.1995 con un'anzianità di servizio inferiore a 18 anni a tale data,

si sono contrapposti due diversi orientamenti delle Sezioni di appello di questa Corte. Un primo indirizzo, al quale questo giudice ha aderito, ha ritenuto applicabile il riportato primo comma al personale militare collocato a riposo con calcolo del trattamento pensionistico secondo il "regime misto" e ciò in ragione del carattere di generalità attribuito alla suddetta previsione (Sez. I App. sent. nn. 422/2018, 30/2020 e 87/2020, Sez. II App. nn. 394/2019 158/2020, Sez. III App. nn. 228/2019 e 111/2020). Un secondo orientamento ha invece sostenuto che l'aliquota del 44% fosse applicabile soltanto ai militari, cessati dal servizio con un'anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni di servizio, la cui pensione fosse stata calcolata unicamente con il sistema retributivo (Sez. App. per la Regione siciliana sent. nn. 40/A/2020 e 43/A/2020).

In considerazione del contrasto giurisprudenziale venutosi a creare, la soluzione della questione controversa è stata deferita alle Sezioni riunite di questa Corte con le seguenti ordinanze:

- con ordinanza n. 12 del 12 ottobre 2020 il Presidente della Corte dei conti ha deferito alle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale la questione di massima n. 710/SR/QM/PRES avente ad oggetto "la corretta ed uniforme interpretazione dell'art. 54, comma 1, del d.p.r. n. 1092/1973" (cfr. Sez. di appello per la Regione Sicilia n. 9/2020);
- con le ordinanze 26 e 27/2020 del 14 ottobre 2020 il Presidente della Sezione I giurisdizionale centrale di appello ha sollevato le questioni di massima n. 711/SR/QM/SEZ e 712/SR/QM/SEZ aventi il seguente quesito "se il beneficio previsto dall' art. 54, comma 1, d.p.r. n.

1092/1973 spettati o meno al personale militare collocato a riposo con un'anzianità superiore ai venti anni; in altri termini – avendo riguardo alle modalità di calcolo del trattamento di pensione – se la “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell' art. 1, comma 12, della l. n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni d'anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un' anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, debba essere calcolata invariabilmente in misura pari al 44% della base pensionabile in applicazione del ridetto art. 54, oppure se tale quota debba essere determinata tenendo conto dell' effettivo numero di anni d'anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile”.

Con l'ordinanza 26/2020 (Questione di Massima n. 711/SR/QM/SEZ) è stata sollevata l'ulteriore questione indicata con la lettera b), per la quale è stato chiesto se “in caso di ritenuta spettanza del beneficio di cui all'art. 54 al personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità, se la medesima aliquota del 44% sia applicabile anche per la <quota retributiva> della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31.12.1995, vantavano un'anzianità utile inferiore a quindici anni”.

Le Sezioni Riunite hanno risolto le questioni prospettate affermando il seguente principio di diritto: “La “quota retributiva “ della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio

con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.

Conseguentemente:

l'aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995 vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni (Sezioni riunite, 4 gennaio 2021, n.1/QM/2021).

A tale approdo ermeneutico l'organo di nomofilachia è pervenuto ad esito di una ricostruzione sistematica delle disposizioni del DPR n.1092/1973 in modo da assicurarne la coerenza con la disciplina transitoria recata dalla riforma previdenziale introdotta dalla legge n.335/1995, secondo un articolato percorso motivazionale al quale si rinvia integralmente, per gli effetti dell'articolo 17, comma 1 delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile (approvato con d.lgs.26 agosto 2016, n. 174, modificato con decreto legislativo 7 ottobre 2019, n. 114).

In sostanza, le Sezioni Riunite hanno riconosciuto all'art. 54, primo comma, (che prevede l'aliquota del 44% per le anzianità ricomprese tra i 15 ed i 20 anni) un carattere eccezionale e, pertanto, hanno ritenuto che lo stesso andasse applicato unicamente nelle ristrette ipotesi ivi contemplate e, cioè, per coloro che fossero cessati dal servizio con un'anzianità compresa tra i 15 ed i 20 anni.

In considerazione della natura attribuita alla suddetta previsione, essa non può trovare applicazione oltre i limiti voluti dal legislatore e, pertanto, la soluzione maggiormente rispettosa della portata della norma (tuttora vigente) e dei principi dell'attuale sistema pensionistico, è apparsa quella di valutare gli anni di servizio prestati dal personale militare prima del 31 dicembre 1995 non già con una aliquota unica del 44% bensì con un coefficiente annuale, da applicarsi agli anni di servizio computabili con il metodo retributivo nel regime cd. "misto".

Relativamente alla determinazione del coefficiente in concreto applicabile, il decidente ha ritenuto che l'aliquota del 44% andasse suddivisa per il termine di 18 anni meno un giorno, con riferimento cioè al periodo previsto dalla legge per poter accedere al sistema pensionistico c.d. "misto"; il calcolo così effettuato conduce dunque all'individuazione di un'aliquota annua pari al 2,44 % $[(44/18 = 2,44\%)$, con l'arrotondamento a 18 anni del calcolo proposto che considerava i 18 anni meno un giorno e un coefficiente di 2,445%].

Il principio di diritto espresso dalle Sezioni Riunite, necessariamente formulato in maniera del tutto aderente agli specifici quesiti posti in sede di deferimento, ha quindi espressamente indicato la necessità di procedere ad una rivalutazione annuale anziché ad una rivalutazione con aliquota unica del 44%, individuando a tal fine il coefficiente annuo utile del 2.44%.

Orbene, questo giudice, avendo in precedenza fatto applicazione dell'indirizzo espresso dalle Sezioni centrali d'appello, ritiene di dovere necessariamente aderire all'autorevole orientamento delle Sezioni

riunite in sede nomofilattica, non riscontrandosi, nella presente fattispecie, elementi nuovi che consentano di adottare eventuali interpretazioni difformi da quelle manifestate dalle suddette Sezioni riunite.

3. Alla luce delle precedenti considerazioni, dal momento che parte attrice ha richiesto l'applicazione dell'aliquota unica del 44%, il ricorso merita parziale accoglimento e va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente – appartenente ad una categoria assimilata al personale militare e rientrante nell'ambito di applicazione del sistema misto - alla rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento con l'applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di servizio utile maturato sino al 31.12.1995.

L'ente previdenziale resistente, che ha provveduto alla determinazione dell'assegno pensionistico di parte attrice, va quindi condannato al pagamento delle somme dovute al ricorrente per effetto della presente sentenza, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria da liquidare secondo la regola dell'assorbimento, nel senso che l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima va calcolata sulla base degli indici ISTAT, rilevati anno per anno, da applicare agli importi spettanti dalla insorgenza del diritto fino al soddisfo (Corte dei conti, Sezioni riunite, n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002; articolo 167, comma 3 c.g.c.).

4. In considerazione dell'esito della controversia e della novità del principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite, si dispone la

compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso:

- dichiara il diritto della parte ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota annua del 2,44% per il calcolo della quota di pensione soggetta a computo secondo il sistema retributivo;

- condanna l'INPS al pagamento delle somme dovute al ricorrente per effetto della presente sentenza, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria da liquidare secondo la regola dell'assorbimento, nel senso che l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima va calcolata sulla base degli indici ISTAT, rilevati anno per anno, da applicare agli importi spettanti dalla insorgenza del diritto fino al soddisfo;

- spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 16 giugno 2021.

Il Giudice

Giuseppa Cernigliaro

(firmato digitalmente)

Il GIUDICE,

ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n.196,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del citato articolo 52 nei riguardi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

Giuseppa Cernigliaro

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge il 16 giugno 2021

Pubblicata il 17/06/2021

Trieste, 17/06/2021

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Anna De Angelis

(firmato digitalmente)

IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITÀ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DELLA PARTE RICORRENTE E DEGLI EVENTUALI DANTI E AVENTI CAUSA.